



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Magon Stefano	Presente	Oselin Matteo	Presente
Zambonin Maria Chiara	Presente	Mangolini Maurizia	Presente
Gregghi Luciano	Presente	Fei Pierclaudio	Presente
Bellini Giustiliano	Presente	Pavanello Alessandro	Assente
Genesini Michele	Assente	Gozzo Maurizio	Presente

Presenti 8 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE** Esposito Giuseppe.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Magon Stefano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Zambonin Maria Chiara

Oselin Matteo

Gozzo Maurizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2017;

Vista la deliberazione di C.C. n. 59 del 30.12.2019 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 54 del 29.12.2020 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2019, allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dal Dipartimento del Tesoro;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le partecipazioni oggetto della normativa del T.U.S.P. e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che Centro Veneto Servizi S.p.A., che ha incorporato Polesine Acque spa e dato vita a Acquevenete spa, aveva emesso nel luglio 2014 dei bond quotati e che AcqueVenete Spa è, pertanto, una partecipata diretta su cui i soci, tutte amministrazioni pubbliche, detengono congiuntamente il controllo. Essa tuttavia, avendo emesso alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, è soggetta alle disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto". Non si rinviene nell'art. 20 del T.U.S.P. un'espressa previsione in tal senso per cui la scheda specifica, all'interno del Piano allegato, viene compilata per AcqueVenete Spa ai soli fini informativi;

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 43 del 22 ottobre 2018 è stato disposto e approvato il conferimento ad aumento di capitale di Ecoambiente s.r.l., da parte del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, del ramo d'azienda contenente i beni patrimoniali di proprietà del Consorzio RSU necessari alla produzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti e stabilito che le quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., dopo il conferimento e nel rispetto dei tempi tecnici necessari, dovevano venire ripartite tra i Comuni aderenti al predetto Consorzio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nel Consorzio medesimo e che, pertanto, a seguito della attribuzione ai Comuni delle quote consortili nella Ecoambiente s.r.l., la Società sarebbe stata partecipata direttamente dai Comuni della Provincia di Rovigo con le quote elencate in premessa;
- il conferimento del ramo d'azienda, come descritto, è avvenuto, come risulta dagli atti trasmessi a questo ente, in data 29/12/2018;
- l'attribuzione delle quote ai comuni non era invece ancora avvenuta al 31.12.2019;
- in particolare si è passati dall'operazione di retrocessione ad una operazione di fusione inversa;
- nel 2020 è stato presentato progetto di fusione inversa per incorporazione del Consorzio RSU (che detiene il 61,3979% di Ecoambiente) in Ecoambiente;
- nel corso dell'esercizio 2020, alla fine del mese di dicembre, si è perfezionata l'operazione straordinaria di fusione inversa tra Consorzio RSU con Ecoambiente con la sottoscrizione dell'atto in data 17.12.2020 Rep. 81356 Notaio Pietro Castellani, depositato presso il Registro Imprese in data 22.12.2020, con efficacia economico-contabile dal 1/01/2020;
- in seguito a tale atto si è verificata l'estinzione del Consorzio RSU ed il trasferimento delle partecipazioni precedentemente detenute dello stesso, in capo ai singoli Comuni;

Dato atto che nel corso del 2019 il Comune di Pincara ha aderito al CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), come da delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29.10.2019;

Dato atto che nel corso del 2020 le quote societarie della società AS2 in capo dal Consorzio Rifiuti RSU, vista la conclusione del processo di liquidazione di quest'ultimo, sono state trasferite al Consiglio di Bacino Rifiuti;

Dato atto che nel corso del 2020 il Comune di Pincara è stato ammesso quale socio del GAL POLESINE DELTA DEL PO, come da delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2020;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,

salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Udito il Vicesindaco Bellini che illustra l'argomento;

Udito il Presidente che pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese;

Con voti espressi nelle forme di legge dai n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti; favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 0 (nessuno), contrari n. 0 (nessuno)

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale per l'effetto;
- di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2019 allegati alla presente deliberazione e redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida Dipartimento del Tesoro;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 58 del 20-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Magon Stefano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Esposito Giuseppe

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

REG.TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to CASTIGLIERI RAG.
MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

REG. CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to CASTIGLIERI RAG.
MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 del 29-12-2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal fino al con numero di registrazione .

COMUNE DI PINCARA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 del 29-12-2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI PINCARA li

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO